

## PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI DELEGA GENERICA

1. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta (ai sensi delle vigenti disposizioni di legge di regolamento e di Statuto) ovvero conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica (ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/05), sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega disponibile presso la sede sociale o reperibile sul sito [www.cairocommunication.it](http://www.cairocommunication.it) sezione "assemblea2017".
2. Il delegante ha facoltà di impartire istruzioni al delegato, di revocare la delega conferita, d'indicare uno o più sostituti, di attribuire al rappresentante la possibilità di farsi sostituire da terzi.
3. Le deleghe possono essere notificate alla Società prima dell'inizio dei lavori assembleari, alternativamente:
  - (i) via mail all'indirizzo PEC [assemblea@cairocommunication.legalmail.it](mailto:assemblea@cairocommunication.legalmail.it);
  - (ii) tramite utilizzo dell'apposita procedura della sezione "assemblea2017" del sito [www.cairocommunication.it](http://www.cairocommunication.it);
  - (iii) per Raccomandata A.R., all'indirizzo della sede operativa della società in Milano Via Rizzoli, 8 - 20132 - Milano, all'attenzione della dottoressa Graziella Rebonato;
  - (iv) mediante deposito presso la sede operativa della società in Milano Via Rizzoli, 8 - 20132 - Milano, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 18.00 all'attenzione della dottoressa Graziella Rebonato.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante, mediante utilizzo del modulo di attestazione reperibile sul sito [www.cairocommunication.it](http://www.cairocommunication.it) sezione "assemblea2017".

Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e terrà traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

4. Si rammenta agli azionisti che l'inoltro della delega di voto alla Società non deve ricomprendere le eventuali istruzioni di voto impartite al delegato.
5. Per eventuali ulteriori richieste ed informazioni è attivo l'indirizzo e-mail [assemblea@cairocommunication.legalmail.it](mailto:assemblea@cairocommunication.legalmail.it).

[\(scarica modulo di delega\)](#)

[\(scarica modulo di attestazione\)](#)

## NORMATIVA APPLICABILE

La normativa di riferimento sul voto per delega è contenuta nell'art. 2372 del codice civile e nell'art. 135-novies e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (" TUF"), nonché all'art. 12 dello Statuto Sociale di seguito riportati

### **Art. 2372 (codice civile)** **(Rappresentanza nell'assemblea)**

1. *Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.*
2. *Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.*
3. *La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.*
4. *Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.*
5. *La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.*
6. *La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.*
7. *Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.*
8. *Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2359.*

### **Art. 135-novies (TUF)** **(Rappresentanza nell'assemblea)**

1. *Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.*
2. *In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.*
3. *In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.*
4. *Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.*

5. *Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.*
6. *La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.*
7. *I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.*
8. *Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee*

#### **Art. 135-decies (TUF)**

##### **(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)**

1. *Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.*
2. *Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:*
  - a) *controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;*
  - b) *sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;*
  - c) *sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);*
  - d) *sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);*
  - e) *sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);*
  - f) *sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.*
3. *La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.*
4. *Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.*

#### **Art. 12 dello Statuto Sociale**

*L'intervento di coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle assemblee e la loro rappresentanza sono disciplinati dalle norme di legge e di regolamento. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di notificare elettronicamente le deleghe rilasciate ai sensi della vigente normativa mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società secondo le modalità che verranno indicate nell'avviso di convocazione delle assemblee.*